
Sintesi delle principali misure di sostegno finanziario alle imprese introdotte con i Decreti «Cura Italia» e «Liquidità» a seguito dell'emergenza Covid 19

STUDIO SIGNORI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Aprile 2020

- q **Pag. 3...Introduzione**
- q **Pag. 4...Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: le nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020**
- q **Pag. 5...Segue Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: le nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020**
- q **Pag. 6...Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino ad €25 mila**
- q **Pag. 7...Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino a €800 mila**
- q **Pag. 8...Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino a €5 milioni**
- q **Pag. 9... Sintesi delle tipologie di finanziamento connesse al Fondo Centrale di Garanzia**
- q **Pag. 10...La garanzia SACE per le grandi imprese**
- q **Pag. 11...Le procedure connesse alla garanzia SACE**
- q **Pag. 12...La moratoria straordinaria dei finanziamenti**
- q **Pag. 13...Il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione ed agli investimenti delle imprese**
- q **Pag. 14...Il Fondo solidarietà mutui «prima casa» - cd. «Fondo Gasparrini»**

Introduzione

Il presente documento è volto a fornire una sintesi delle principali misure governative adottate a sostegno delle imprese e delle «partite iva» a seguito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid 19, dapprima mediante l'emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 denominato «**Decreto Cura Italia**» e, soprattutto, del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 denominato «**Decreto Liquidità**».

In considerazione del fatto che la platea di beneficiari dei finanziamenti messi a disposizione con il Decreto Liquidità è in primo luogo composta dalle Piccole e Medie Imprese (di seguito anche «PMI»), si ritiene opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, fornire dapprima i criteri che qualificano le (i) micro, (ii) piccole e (iii) medie imprese, così come delineati dall'Unione Europea mediante la Raccomandazione n. 2003/361/CE.

DEFINIZIONE	NUMERO DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE
Micro Impresa	< 10	< 2 €/Mln	< 2 €/Mln
Piccola Impresa	< 50	< 10 €/Mln	< 10 €/Mln
Media Impresa	< 250	< 50 €/Mln	< 43 €/Mln

Il Decreto 8 aprile 2020 n.23 noto come «Decreto Liquidità» mette a disposizione delle imprese residenti nel territorio italiano un massiccio intervento di garanzie statali che si dividono in due principali canali di accesso:

- 1. il Fondo di Garanzia per le PMI;**
- 2. l'intervento di SACE S.p.a. (appartenente al gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per le realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni.**

Di seguito se ne approfondiscono i principali profili.

Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: le nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020

Per ciò che attiene al ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI, l'art. 13 del Decreto Liquidità prevede, per tutte le operazioni ultimate entro il 31 dicembre 2020, una garanzia **gratuita** fino a **5 milioni di euro** quale importo massimo garantito per singola impresa, con diverse percentuali di copertura, diretta e in riassicurazione, e diversi processi di istruttoria a seconda dell'importo richiesto. E' inoltre possibile ricorrere alla garanzia statale anche per la rinegoziazione di finanziamenti già in essere.

La platea dei beneficiari è estesa a tutte le PMI con un **numero di dipendenti fino a 499**.

La garanzia è anche concessa a quelle imprese le cui esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore siano classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» purché non siano classificate come «sofferenze».

E' possibile applicarla anche in caso di rinegoziazione di affidamenti già in essere, per la garanzia diretta nella misura massima dell'80% elevabile sino al 90% in caso di intervento aggiuntivo di un Confidi. Inoltre, la rinegoziazione di affidamenti già in essere può aver luogo a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di nuova finanza per una percentuale aggiuntiva pari ad almeno il 10%. Non essendo esplicitamente escluso, il nuovo affidamento può assumere anche forme tecniche diverse dal precedente; è possibile, ad esempio, utilizzare le garanzie per consolidare un debito a breve.

Per le operazioni con riferimento alle quali le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale oppure l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della stessa garanzia è estesa in conseguenza.

È altresì possibile richiedere la garanzia del fondo per affidamenti perfezionati dopo il 31 gennaio ma prima dell'entrata in vigore del Decreto; in tale ipotesi, l'impresa ha diritto ad una riduzione del tasso di interesse; riduzione che la banca è tenuta a comunicare al Fondo.

Con riferimento alle operazioni di investimento immobiliare nei settori delle attività immobiliari e turistico – alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500 mila, indipendentemente dall'entità del fatturato prodotto dal soggetto beneficiario, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, (i) siano state ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare – L.F.), (ii) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis L.F. (iii) abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 L.F., purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.

Per le aziende del settore agricolo e della pesca è stata prevista la possibilità di avvalersi dell'intervento dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari (ISMEA) per la fornitura delle garanzie.

Segue Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: le nuove regole valide fino al 31 dicembre 2020

Come verrà dettagliatamente rappresentato nelle slide successive, il Decreto Liquidità prevede tre principali tipologie di finanziamenti connessi al Fondo Centrale di Garanzia a favore delle PMI ai quali corrispondono differenti percentuali di copertura, diretta ed in riassicurazione, ed a cui è correlata una più o meno intensa attività di istruttoria da parte della banca.

- 1. Finanziamenti fino ad Euro 25 mila:** per le PMI e le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con copertura al 100% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione), senza alcuna valutazione del merito creditizio ma solo con una verifica formale dei requisiti di accesso.
- 2. Finanziamenti fino ad Euro 800 mila:** per le PMI con ricavi fino ad Euro 3,2 milioni con garanzia diretta pari al 90% (estendibile al 100% con intervento Confidi o altro fondo autorizzato), previa valutazione del merito creditizio. In tal caso, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento.
- 3. Finanziamenti fino ad Euro 5 milioni:** per le PMI con un numero di dipendenti inferiore a 500, con copertura in garanzia diretta al 90% (100% in riassicurazione), previa valutazione del merito creditizio.

Tali percentuali di garanzia hanno ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Commissione Europea che li ha ritenuti rispondenti alle norme comunitarie.

Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino ad €25 mila

Di seguito si sintetizzano i principali requisiti di tale scaglione di finanziamento.

REQUISITI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO FINO A € 25 Mila	
Beneficiari	Micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
Preammortamento	24 mesi
Durata Massima	72 mesi
Importo massimo erogabile	25% dei ricavi come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale comunicata ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ex art 47 DPR del 28.12.2000 n.445 e comunque fino a un massimo di € 25.000
Garanzia diretta	100%
Garanzia in riassicurazione	100%
Valutazione del merito	NO

Documenti da presentare alla propria filiale o al gestore di riferimento:

- allegato 4Bis modulo di richiesta;
- dichiarazione per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca;
- copia del documento di riconoscimento/visura in corso di validità del richiedente il finanziamento;
- ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile, oppure compilazione della specifica sezione del modulo Dichiarazione per informazioni aggiuntive per le imprese nate dopo il 01.01.2019;
- bilancio al 31.12.2019 in qualunque forma (anche preliminare, siglato dal legale rappresentate o organo adeguato);
- per le società di persone, ditte individuali, professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, certificato di attribuzione di partita IVA.

Come inviare la documentazione di richiesta:

- per la clientela al dettaglio (*) la documentazione firmata e scansionata può essere inviata dalla email PEC dell'impresa oppure dalla email ordinaria verificata, cioè quella alla quale si ricevono le comunicazioni da parte della Banca;
- per tutti gli altri casi la documentazione firmata e scansionata deve essere inviata dall' account PEC dell'impresa.

(*) Sono clienti al dettaglio che possono richiedere il finanziamento le micro imprese e le persone fisiche esercenti attività professionale o artigianale.

Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino a €800 mila

Di seguito si sintetizzano i principali requisiti di tale scaglione di finanziamento.

REQUISITI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO FINO A € 800 Mila	
Beneficiari	PMI con ricavi fino a 3,2 €/Mln
Preammortamento	
Durata Massima	72 mesi
Importo massimo erogabile	25% dei ricavi come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale comunicata ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ex art 47 DPR del 28.12.2000 n.445 e comunque fino a un massimo di € 800.000
Garanzia diretta	90% estendibile al 100% con intervento Confidi
Garanzia in riassicurazione	Fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.
Valutazione del merito	SI

Benché non espressamente previsto, si ritiene plausibile che le banche possano comunque prevedere un periodo di preammortamento.

Le banche si stanno inoltre attrezzando per rendere disponibili tutte le istruzioni ed i moduli necessari per la richiesta connessa a tale tipologia di finanziamento.

Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: i finanziamenti fino a €5 milioni

Di seguito si sintetizzano i principali requisiti di tale scaglione di finanziamento.

REQUISITI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO FINO A € 5Milioni	
Beneficiari	Imprese con un numero di dipendenti < 500
Preammortamento	
Durata Massima	72 mesi
Importo massimo erogabile	Importo non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro: (i) il 25% del fatturato 2019 ; (ii) il doppio della spesa salariale 2019 o ultimo anno disponibile - per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019 l'importo massimo erogabile non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti fino a 499.
Garanzia diretta	90%
Garanzia in riassicurazione	100%
Valutazione del merito	SI

Benché non espressamente previsto, si ritiene plausibile che le banche possano comunque prevedere un periodo di preammortamento.

Le banche si stanno inoltre attrezzando per rendere disponibili tutte le istruzioni ed i moduli necessari per la richiesta connessa a tale tipologia di finanziamento.

Sintesi delle tipologie di finanziamento connesse al Fondo Centrale di Garanzia

SCAGLIONI FINANZIAMENTO	BENEFICIARI	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO EROGABILE	GARANZIA DIRETTA	GARANZIA IN RIASSICURAZIONE	VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
<u>Fino ad € 25.000</u>	Micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale comunicata ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ex art 47 DPR del 28.12.2000 n.445 e comunque fino a un massimo di € 25.000	100%	100%	NO
<u>Fino ad € 800.000</u>	PMI con ricavi fino a 3,2 €/Mln	Fino a 72 mesi	-	25% dei ricavi come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale comunicata ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ex art 47 DPR del 28.12.2000 n.445 e comunque fino a un massimo di € 800.000	90% garanzia statale + 10% Confidi o altro fondo	Fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%	SI
<u>Fino ad € 5.000.000</u>	Imprese con un numero di dipendenti fino a 499	Fino a 72 mesi	-	non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro: (i) il 25% del fatturato 2019 ; (ii) il doppio della spesa salariale 2019 o ultimo anno disponibile - per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019 l'importo massimo erogabile non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi , nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti fino a 499.	90%	100%	SI

La garanzia SACE per le grandi imprese

Per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia, l'art. 1 del Decreto Liquidità prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE S.p.a. sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

- Ø durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- Ø impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- Ø importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato dell'impresa prodotto nel 2019 come risultante dal bilancio ed il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
- Ø impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- Ø il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.


In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

- Ø pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- Ø pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi;
- Ø pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui sopra, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo stesso, che devono essere comunicati alla banca finanziatrice.

BENEFICIARI	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO EROGABILE	COPERTURA GARANZIA	VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO
Imprese con fatturato annuo < 1,5 € Mld e numero dipendenti in Italia < 5000	72 mesi	24 mesi	Uno dei seguenti importi: (i) doppio spesa salariale 2019; (ii) 25% ultimo fatturato	90%	Procedura semplificata
Imprese con fatturato annuo tra 1,5 e 5 € Mld e numero dipendenti in Italia > 5000	72 mesi	24 mesi	Uno dei seguenti importi: (i) doppio spesa salariale 2019; (ii) 25% ultimo fatturato	80%	Decreto del Ministro Economia e Finanze
Imprese con fatturato annuo > 5 € Mld	72 mesi	24 mesi	Uno dei seguenti importi: (i) doppio spesa salariale 2019; (ii) 25% ultimo fatturato	70%	Decreto del Ministro Economia e Finanze

Le procedure connesse alla garanzia SACE



Il succitato decreto ministeriale può innalzare le soglie di cui al comma 2, lett. d) fino al limite immediatamente superiore a quello previsto.

La Commissione Europea ha approvato le misure in oggetto il 14 aprile, considerandole coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

La moratoria straordinaria dei finanziamenti

L'articolo 56 del DL n. 18/2020, cd. "Cura Italia", ha disposto una moratoria straordinaria dei finanziamenti bancari volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese.

In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le PMI italiane che, alla data di entrata in vigore del decreto (17.03.2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per questa tipologia di finanziamenti la misura dispone che:

- Ø le linee di credito esistenti alla data di entrata del Decreto ed accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che a quella ancora da utilizzare;
- Ø la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- Ø è sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale; il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti ed è facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

La misura si rivolge alle PMI aventi sede in Italia ed anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti agli ordini professionali ed aventi sede in Italia.

A tale scopo, i soggetti richiedenti sono tenuti ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid 19.

I richiedenti, al momento dell'inoltro della comunicazione, non devono avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione ed agli investimenti delle imprese

L'art. 2 del Decreto Liquidità stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i Confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

In favore degli impegni assunti da SACE è prevista la garanzia dello Stato a prima richiesta.

Le risorse in questione dovrebbero essere liberate anche attraverso l'introduzione di un sistema di riassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività di garanzia di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il residuo 10%. È disposta, inoltre, la riassicurazione del 90% dello stock di esposizioni di SACE attualmente in essere.

Fondo solidarietà mutui «prima casa» - cd. «Fondo Gasparrini»

L'art. 12 del Decreto Liquidità è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del Decreto Cura Italia, rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata.

Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Si rammenta che si tratta di un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare.

Il Fondo finanzia, appunto, la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Sempre con riguardo al tema «**prima casa**», l'art. 24 del Decreto Liquidità prevede la sospensione dei termini:

- Ø di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- Ø di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- Ø di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;

La sospensione opera nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. I termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

STUDIO SIGNORI

PROFESSIONISTI ASSOCIATI



GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Independent Member

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 – 00196 ROMA
TEL +39 06.32.85.21 FAX +39 06.32.85.23.51
VIA LARGA 19 – 20123 MILANO
TEL +39 02. 58.31.69.18 FAX +39 02.58.43.85.05
P. IVA 06449701009

studiosignori@studiosignori.com – www.studiosignori.it

